

**VISTE** le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

**VISTA** la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

**VISTA** la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante "Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante";

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";

**VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*";

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**VISTO** il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 12 gennaio 2021, rep. n. 25, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 20 gennaio 2021 al n. 40, concernente l'assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque



salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

**VISTO** l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

**VISTO** il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*";

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19",

**CONSIDERATO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il d.lgs. n. 196/2003 così come novellato dal d.lgs. n. 101/2018;

**TENUTO CONTO** degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 26, comma 2 e comma 3, del d. lgs.n. 33/2013 che stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro"; nonché che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario";

**VISTE** le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati "(*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014*), e, in particolare, il punto 9.e. recante gli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)";

**VISTA** la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

**TENUTO CONTO** che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;



**TENUTO CONTO** che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 aprile 2020, concernente il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020";

**VISTO** il D.M. n. 136 del 26 marzo 2021 del recante "Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto – legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante";

**VISTO** l'Avviso pubblico agli utenti rep. 627 del 22 aprile 2021 pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo, riportante termini e modalità di presentazione delle domande ai sensi del citato DM 136 del 26 marzo 2021;

**CONSIDERATE** le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 3 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 1463 domande;

**TENUTO CONTO** che il numero totale delle domande regolarmente pervenute e ammesse a contributo è pari a 810 organismi;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che il numero totale delle domande regolarmente pervenute e ammesse con riserva la cui istruttoria è in corso di definizione a contributo è pari a 653 organismi;

**CONSIDERATE** le procedure istruttorie espletate dall'Amministrazione sulla base dei requisiti autodichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, nonché i controlli a campione effettuati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 136/2021;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo, in merito all'interpretazione della previsione concernente il requisito della regolarità contributiva, per come inserita nei decreti ministeriali che dispongono contributi per emergenza COVID-19, afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, e, a tal fine, rileva come l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 708 del 1947, nel prevedere la verifica della regolarità contributiva ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato, a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, faccia riferimento al momento del "pagamento";

**TENUTO CONTO** delle verifiche effettuate dalla direzione generale Spettacolo in merito all'assenza di obblighi contributivi tramite l'apposita piattaforma INPS relativamente ai soggetti ammessi a contributo;

VISTO l'articolo 6 bis, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone che "I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente



#### **DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO**

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

**TENUTO CONTO** dei preavvisi di rigetto inviati ai soggetti per i quali le verifiche espletate hanno riscontrato una posizione contributiva irregolare ovvero non effettuabile e, pertanto, ostativa all'erogazione dei contributi medesimi che in attesa del riscontro sono, in via cautelativa, ammessi con riserva;

**TENUTO CONTO** che il contributo previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. del 29 marzo 2021 n. 136, per uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, quale riconoscimento delle spese sostenute nell'anno 2020 per il pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sarà disposto con successivo provvedimento in attesa delle verifiche sull'ammissibilità delle spese presentate dagli istanti;

**CONSIDERATE** le istanze presentate entro i termini disposti nel suddetto Avviso pubblico, con le modalità ivi previste;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale;

**VISTO** il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

**VISTO** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 36;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

#### **DECRETA**

#### Art. 1 (Istanze ammesse)

1. Sulla base di quanto evidenziato in premessa, si dispone ai sensi del dM 26 marzo 2021 rep. n. 136 recante Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante e del relativo Avviso pubblico di cui al DDG del 22 aprile 2021, rep. 627, l'ammissione a contributo dei beneficiari indicati nell'allegato "A1", limitatamente alle risorse di cui all'art. 2, comma 1 del DDGG 22 aprile 2021.



# Art. 2 (Istanze ammesse con riserva)

1. Sulla base di quanto evidenziato in premessa, sono da considerarsi ammesse con riserva, gli organismi indicati nell'allegato "A2", nelle more del completamento delle verifiche relative al possesso dei requisiti e della regolarità contributiva, per le motivazioni indicate al singolo istante con separata comunicazione di rigetto che qui si richiama *per relationem*.

# Art. 3 (Contributo di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. del 29 marzo 2021 n. 136)

1.L'individuazione dei beneficiari del contributo previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. del 29 marzo 2021 n. 136, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020 per il pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sarà disposta con successivo provvedimento al termine dell'istruttoria in atto.

# Art. 4 (Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione)

1.La spesa di cui al presente decreto pari complessivamente ad euro 7.500.000,00, graverà sul capitolo 6670, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'esercizio finanziario 2021.

#### Art. 5 (Clausola di salvaguardia)

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, di recuperare, con apposito provvedimento, le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 136/2021.

## Art. 6 (Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 7 (Pubblicità e notifica)



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

1.Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it e sarà trasmesso agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Parente